- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri.
- 2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

- 1. L'assemblea generale degli enti associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2. Ogni ente associato è rappresentato in assemblea dal proprio rappresentante legale e/o da n. 1 (uno) delegato designato in seno all'ente associato con apposita delega scritta: indipendentemente dal numero di soggetti da cui è rappresentato, ogni ente associato ha diritto ad un voto.
- 3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- a) almeno un terzo degli enti associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione, o altrove, purché in Italia, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

